Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 27 febbraio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1983

1984

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1983, n. **935.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 59, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere della facoltà di magistero, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

storia della lingua spagnola;
storia della letteratura austriaca.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1984
Registro n. 8 *Istruzione, foglio n.* 83

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. **936.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto del 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 21, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

economia applicata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1984
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 389

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **937.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 62, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia sociale.

Nell'art. 63, relativo al corso di laurea in pedagogia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia sociale.

Nell'art. 64, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia sociale.

Nell'art. 68, relativo al corso di laurea in sociologia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia sociale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1984
Registro n. 5 Istruzione, foglio n. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. 938.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 27, concernente il corso di laurea in storia, all'insegnamento fondamentale dell'indirizzo medioevale di « storia romana » è apposto l'asterisco.

Nell'elenco degli insegnamenti complementari del medesimo indirizzo medioevale è apposto l'asterisco agli insegnamenti di « archivistica » e di « antropologia culturale »; inoltre sono inseriti i seguenti insegnamenti:

storia greca;
demografia storica;
letteratura latina;
geografia.

Nell'elenco degli insegnamenti complementari dell'indirizzo moderno sono inseriti i seguenti insegnamenti:

storia dell'Europa occidentale nell'età moderna;
* archivistica;
bibliografia e biblioteconomia;
storia del diritto italiano;
museologia;
didattica della storia;
* antropologia culturale;
storia delle esplorazioni geografiche;
storia del commercio e della navigazione;
* storia romana;
storia contemporanea;
demografia storica;
storia della Chiesa;
storia delle dottrine politiche;
storia economica;
storia delle dottrine economiche;
storia e civiltà dei Paesi arabi;

storia delle istituzioni politiche;
storia del giornalismo;
storia delle relazioni internazionali;
storia dei partiti e dei movimenti politici;
storia dell'Italia contemporanea;
storia dell'industria;
storia della musica;
storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
storia greca;
letteratura ispano-americana;
storia dell'arte contemporanea;
storia e civiltà dell'India e dell'Estremo Oriènte;
storia della pedagogia;
storia dell'arte moderna;
geografia;
geografia politica;
geografia economica;
geografia storica;
storia della geografia;
metodologia della ricerca geografica;
geografia regionale (per aree linguistiche);
geografia delle popolazioni;
geografia urbana e rurale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1984
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 400

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1983, n. **939.**

Approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Considerata la necessità di ridisciplinare con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 8 del sopracitato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa;

Udito il parere della Corte dei conti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata, nella riunione del 23 novembre 1983;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA
il seguente decreto:

E' approvato l'annesso regolamento, vistato dal Ministro proponente, concernente i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1983

PERTINI

CRAXI — SPADOLINI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1984
Atti di Governo registro n. 49, *foglio n.* 11

REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE PROVVISTE ED I SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA DA PARTE DEGLI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA DIFESA.

Art. 1.

I lavori, le provviste ed i servizi che, sotto l'immediata responsabilità dei funzionari all'uopo delegati, possono a norma del primo comma dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, essere eseguiti in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa, sempreché la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato, sono i seguenti:

1) lavori e provviste che il Ministro dichiari debbano rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato;

2) lavori e provviste per fronteggiare l'immediato pericolo o per la difesa dalle inondazioni, per il prosciugamento degli edifici e dei comprensori militari inondati, per le riparazioni dei danni causati da incendi, da agenti atmosferici e tellurici e da altre calamità, nonché i lavori concernenti la stabilità degli edifici militari, la bonifica da ordigni esplosivi e residuati bellici di qualunque genere, i lavori per la riparazione immediata e diretta dei danni derivanti da esercitazioni;

3) lavori, provviste e servizi di ogni specie per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;

4) immediate provvidenze a vantaggio dell'igiene e della sicurezza del personale durante i lavori e per i primi soccorsi in casi di infortunio;

5) spese relative a corsi concernenti l'addestramento militare e professionale all'interno e all'estero del personale militare e civile;

6) provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la necessaria continuità dei servizi: sanitario, viveri, vestiario, equipaggiamento, casermaggio, combustibili, carbolubrificanti, foraggi, fari e segnalamenti marittimi, telecomunicazioni, assistenza al volo militare e difesa aerea, nonché tutte le spese necessarie per assicurare la continuità dei servizi afferenti la leva, l'arruolamento ed il reclutamento e delle attività operative inerenti a manovre, esercitazioni, trasporti e connessi servizi di supporto tecnico logistico e la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;

7) provviste, lavori e prestazioni di esclusiva produzione estera per le quali i fornitori non intendano impegnarsi con contratti;

8) studi, progettazioni e costruzione di modelli e di prototipi di armi, macchine, apparecchi, infrastrutture, impianti e materiali speciali, quando l'amministrazione vi provvede direttamente;

9) provviste e lavori indispensabili per la rimozione degli ostacoli di qualunque genere alla navigazione marittima ed aerea, nonché per l'agibilità dei campi di volo e degli specchi d'acqua destinati all'ammaraggio di aerei;

10) spese per il funzionamento delle sale mediche, compreso l'acquisto di medicinali, apparecchiature e materiali sanitari, quando l'interruzione delle provviste o delle prestazioni possa compromettere l'efficienza dei servizi recando danno all'amministrazione;

11) spese per il funzionamento delle mense di servizio e per l'acquisto di generi sostitutivi, di miglioramento vitto e di conforto, quando l'interruzione delle provviste o delle prestazioni possa compromettere l'efficienza dei servizi recando danno all'amministrazione;

12) spese relative all'accasermamento, all'igiene dei militari, nonché spese per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento, disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi;

13) spese per l'illuminazione, per le utenze telefoniche e per il riscaldamento dei locali, per la fornitura di acqua, di gas e di energia elettrica, anche mediante l'impiego di macchine e relative spese di allacciamento;

14) spese per il funzionamento delle carceri militari, quando la interruzione delle provviste, delle prestazioni e dei lavori possa compromettere l'efficienza dei servizi recando danno all'amministrazione;

15) acquisto e rilegatura di libri, stampe, gazzette ufficiali e collezioni; acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e di valori bollati; acquisto e abbonamento a riviste e giornali, pubblicazioni e agenzie di stampa, servizi stampa; spese per traduzione, per l'elaborazione di pubblicazioni e riviste edite dall'amministrazione, ivi compresa la corresponsione di compensi ai collaboratori, per prestazioni di lavoro autonomo dai medesimi rese;

16) spese per conferenze, mostre e cerimonie, di rappresentanza, di informazione attraverso agenzie di stampa, di propaganda, per l'addobbo e l'arredamento dei locali adibiti ad attività culturali e ricreative; spese per l'assistenza morale e spirituale nonché per il benessere del personale; spese per le onoranze funebri; per i musei storici del Ministero e per le bande musicali; acquisto di medaglie, nastrini, distintivi, croci di anzianità, diplomi, fasce tricolori, bandiere ed oggetti per premi; spese inerenti a solennità militari, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;

17) studi, progettazione e costruzione di modelli e di prototipi di armi, macchine, apparecchi, infrastrutture, impianti e materiali speciali, interessanti la difesa militare, quando sono affidati all'industria privata con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, n. 993, ed entro i limiti di L. 1.000.000.000;

18) acquisto e riparazione mobili ed arredi, provviste e lavori occorrenti per il minuto mantenimento degli immobili e per le riparazioni dei mezzi navali, degli aeromobili, del materiale di volo, delle telecomunicazioni ed assistenza di volo militare, dei veicoli ruotati e cingolati, dei mezzi da combattimento, delle armi, degli impianti, dei gruppi elettrogeni, nonché spese necessarie per il funzionamento dei magazzini, dei laboratori, delle officine automobilistiche, navali ed aeronautiche, degli impianti ed apparecchiature a bordo e a terra, sempre che l'interruzione delle provviste, delle prestazioni e dei lavori possa compromettere l'efficienza dei servizi recando danno all'amministrazione;

19) spese per garantire con immediatezza il servizio trasporti: attrezzature speciali, comprese quelle relative ai noli, all'imballaggio, allo sdoganamento, all'immagazzinamento, al facchinaggio, nonché al carico e scarico dei materiali;

20) spese per l'educazione fisica e l'attività sportiva: acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzi e materiali ginnico-sportivi;

21) acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, radiotelefonici, elettronici, meccanografici, televisivi di amplificazione e diffusione sonora;

22) acquisto e mantenimento di cavalli e di cani: acquisto e manutenzione di bardature e ferrature;

23) spese per la stampa e la litografia di bollettini speciali che non possono rientrare nelle pubblicazioni assunte dal Provveditorato generale dello Stato; acquisto e manutenzione di attrezzature e materiali per tipografia, litografia, riproduzione grafica, legatoria, cinematografia e fotografia; acquisto, noleggio e manutenzione di macchine da scrivere e da calcolo, servizi di microfilmatura nonché acquisto di attrezzature accessorie e di materiali speciali e di consumo e fornitura di servizi per i centri elettronici, per i centri radiotelegrafonici, elettronici, meccanografici e telematici;

24) spese connesse ai servizi di carattere generale degli enti e dei distaccamenti di cui all'art. 115 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076; nonché spese per il funzionamento degli uffici militari all'estero e spese di campagna per navi ed aeromobili ed altre spese inerenti ai rifornimenti per reparti, navi ed aeromobili militari all'estero ed unità navali dislocate in località distanti da apprestamenti logistici navali;

25) provviste, lavori e prestazioni quando sia stabilito che debbano essere eseguiti in danno di un appaltatore, nel caso di risoluzione di un contratto o per assicurare l'esecuzione delle medesime provviste, lavori e prestazioni nel tempo previste dal contratto stesso; nonché lavori di completamento o di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico degli appaltatori.

Per le spese di cui ai numeri 15), 16), 20) il ricorso alla gestione in economia è consentito nei casi in cui il relativo importo non sia superiore a L. 150.000.000; per quelle di cui ai numeri 6), 10), 12), 14), 18), 19), 21), 23) nei casi in cui non sia superiore a lire 300 milioni.

Rimangono salve, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni.

Art. 2.

Possono, altresì, eseguirsi in economia, per le esigenze inderogabili di soccorso e di pubbliche calamità o per altre esigenze di protezione civile, le seguenti spese:

1) acquisto e noleggio di materiali per cinematografia e fotografia;

2) acquisto e noleggio di attrezzature antincendio;

3) acquisto e noleggio di materiali ed attrezzature da soccorso;

4) acquisto, noleggio ed installazione di impianti di distribuzione di carburanti e di macchinari per la fornitura di energia elettrica;

5) acquisto di viveri e spese per la confezione del vitto;

6) acquisto, approntamento, manutenzione, confezione e riparazione di oggetti di vestiario, equipaggiamento, casermaggio e di materiali e generi assistenziali;

7) acquisto e noleggio di impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, radiotelefonici, radiotelegrafici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora;

8) acquisto e noleggio di impianti per esercizio di segnalazioni, fari, apparati per telecomunicazioni ed assistenza di volo, fanali e qualunque approvvigionamento necessario per la sicurezza della navigazione aerea e per le operazioni di partenza dagli aeroporti e di arrivo sui medesimi;

9) locazione di immobili per esigenze dei militari direttamente impegnati nell'opera di soccorso o di protezione civile;

10) spese per recupero, ripristino e conservazione di materiali di protezione civile presi in consegna e gestiti dalle Forze armate nell'ambito delle competenze e della disciplina fissate dal decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con legge 29 aprile 1982, n. 187;

11) spese di impiego di aeromobili militari nell'azione di prevenzione e spegnimento degli incendi nell'ambito delle competenze e della disciplina fissate dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito con legge 12 agosto 1982, n. 547.

Art. 3.

L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui agli articoli precedenti è autorizzata:

1) per l'amministrazione centrale:

dai dirigenti civili e militari nei limiti e secondo le attribuzioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;

dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri per i servizi espletati dal comando generale entro i limiti di valore previsti dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;

dal Ministro e dal Sottosegretario di Stato, nei limiti, per questi ultimi, delle deleghe concesse;

2) per gli organi periferici, con provvedimento interno e nei limiti delle somme poste loro a disposizione dal Ministero con aperture di credito già sottoposte al controllo della Corte dei conti:

a) dai comandanti degli enti e dei distaccamenti fino a lire 12 milioni. E' fatta eccezione per le spese afferenti alle utenze di acqua, luce, gas, nonché per le altre spese di cui al n. 24) del precedente art. 1, per le quali il ricorso alla procedura in economia può essere disposto nei limiti delle assegnazioni concesse dal Ministero e nel rispetto delle disposizioni a riguardo impartite;

b) dai comandanti territoriali e dai comandanti di grandi unità autonome fino a L. 60.000.000 e L. 18.000.000, rispettivamente in presenza ed in assenza di capitolati generali d'oneri. E' fatta eccezione per la provvista di viveri, foraggi, paglia di giacitura, combustibili e carbolubrificanti per la quale il ricorso alla procedura in economia può essere disposto senza limitazione di somma.

Per somme superiori dal Ministero.

Art. 4.

L'atto autorizzativo per ciascuna delle spese di cui agli articoli 1 e 2 deve indicare la fattispecie normativa e, nei casi previsti, i motivi per i quali viene disposta la procedura in economia.

Art. 5.

Le provviste, i lavori ed i servizi ad economia possono essere eseguiti, sotto la diretta responsabilità degli organi all'uopo incaricati:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario;

c) in entrambi i modi, e cioè parte in amministrazione e parte a cottimo fiduciario.

1) Sono eseguibili in amministrazione diretta:

i lavori ed i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; essi sono effettuati con materiale, utensili e mezzi della stessa amministrazione;

le provviste a pronta consegna, precedute dalla sola lettera di ordinazione, fino al limite di L. 3.000.000.

2) Sono eseguibili a cottimo fiduciario i servizi, le provviste o i lavori affidati direttamente a persone o a ditte di notoria capacità o idoneità.

I corrispondenti atti negoziali debbono essere preceduti da preventivi di almeno tre ditte, salvo che l'importo delle commesse non superi L. 7.000.000 ovvero che la specialità delle commesse medesime renda necessario il ricorso ad una determinata ditta o persona.

Tra i preventivi acquisiti è, di massima, prescelto quello che offre il prezzo più basso; qualora la scelta non cada sull'offerente che ha proposto il prezzo più basso, devono essere verbalizzate le valutazioni tecnico-economiche che hanno indotto a tale scelta.

Le contrattazioni relative debbono essere effettuate sulla base di progetti esecutivi predisposti, qualora necessario, dai competenti organi tecnici e devono altresì indicare le condizioni di esecuzione delle provviste o dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da infliggere in caso di ritardo, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi a sua cura e spese, a tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

Deve essere inoltre prevista, nello stesso atto negoziale, la facoltà per l'amministrazione di provvedere alle provviste ed ai lavori a rischio e pericolo del cottimista e di risolvere l'accordo mediante semplice denuncia, qualora l'assuntore stesso manchi ai patti concordati.

Per i lavori ed i servizi a pronta esecuzione, sempre che l'importo della commessa non superi il valore di L. 7.000.000, il provvedimento con il quale viene disposta l'ordinazione all'impresa tiene luogo dell'atto negoziale.

Art. 6.

Quando da ritardo, anche lieve nell'esecuzione di un lavoro, di una provvista o di un servizio possa derivare nocumento per l'amministrazione, i comandi territoriali e di grandi unità autonome, gli enti o i distaccamenti possono far eseguire, prima ancora di aver ottenuto la necessaria autorizzazione, quella parte di lavoro, di provvista o di un servizio eccedente il limite di valore di cui all'art. 3 che sia giudicata strettamente indispensabile per prevenire il nocumento.

In tal caso l'esecuzione del lavoro, della provvista o del servizio viene effettuata sotto responsabilità di chi ha emanato l'ordine; l'urgenza deve risultare da un verbale nel quale vanno specificate particolareggiatamente le ragioni giustificative del provvedimento adottato e le conseguenze che sarebbero potute derivare dalla sua mancata esecuzione.

L'autorità superiore deve essere immediatamente informata del provvedimento di cui al comma precedente; qualora essa non ratifichi l'operato del comando territoriale e di grande unità autonoma, dell'ente o del distaccamento dipendente, il lavoro, la provvista o il servizio deve essere sospeso.

Art. 7.

E' vietato suddividere artificiosamente qualsiasi lavoro o provvista che possa considerarsi con carattere unitario, in più lavori o in più provviste.

In caso di inosservanza, trovano applicazione le norme contenute negli articoli 82 e seguenti della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Art. 8.

Gli enti e i distaccamenti provvedono direttamente al pagamento delle spese relative a lavori, a provviste ed a servizi ad economia con i fondi ricevuti in conto anticipazioni, anche per le spese autorizzate con provvedimento ministeriale qualora nell'atto autorizzativo venga disposto in tal senso.

Art. 9.

I pagamenti per i lavori, provviste e servizi eseguiti vanno effettuati sulla base di fatture rilasciate dagli assuntori corredate dalla dichiarazione di buona esecuzione o di buona provvista da parte di chi ne ha sorvegliato o diretto l'esecuzione.

Quando si tratti di prestazioni di ammontare superiore a L. 10.000.000, in luogo della dichiarazione di buona esecuzione o di buona provvista, deve essere allegato il certificato dell'avvenuto collaudo, redatto per i lavori, anche sulla base delle relative contabilità.

L'assunzione in carico, salvo non si tratti di materiale prontamente impiegato, è effettuata presso il consegnatario per debito di custodia o di vigilanza in relazione alla destinazione del materiale.

La dichiarazione di immediato impiego deve essere limitata ai materiali che debbono soddisfare un'esigenza in atto indicata nella dichiarazione stessa.

Art. 10.

I materiali, le attrezzature ed i macchinari di qualsiasi genere dichiarati fuori uso o provenienti da residuati di lavorazione o da disfacimento, il letame, gli ossi e i rifiuti delle cucine truppa possono essere venduti a privati col sistema ad economia, previa autorizzazione ministeriale, dal comandante dell'ente o distaccamento fino all'importo di L. 7.000.000 e dal comandante territoriale fino agli importi di cui all'art. 3, punto 2), lettera *b*).

Le relative vendite sono effettuate, con l'osservanza degli appositi capitolati, ove esistano, sulla base di un verbale di stima compilato da una commissione costituita secondo le direttive impartite dai competenti servizi.

La consegna dei materiali di cui al presente articolo deve essere preceduta, da parte dell'acquirente, dal versamento dell'importo in tesoreria per l'acquisizione al bilancio dello Stato.

Art. 11.

Il titolo quinto - servizi ad economia, del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, è abrogato.

Visto, *il Ministro della difesa*
SPADOLINI

DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1984, n. **15**.

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modifiche alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano e successive modificazioni;

Visti l'articolo 1-*ter* del decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 12 marzo 1981, n. 61 e l'articolo 2 della legge 12 maggio 1982, n. 231;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché di prorogare il trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 54.504 a L. 63.254 per ettolitro alla temperatura di 15° centigradi.

2. L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *B*), punto 1) della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, ripristinata temporaneamente con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri, è aumentata da L. 38.886 a L. 43.053 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

3. L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1, della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 », destinato alla Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 5.450,40 a L. 6.325,40 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

4. Le aliquote agevolate d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere *D*), punto 3, ed *F*), punto 1), della predetta tabella *B*, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 8.160 a L. 9.177 e da L. 9.722 a L. 10.765 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

5. Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera *H*), punti 1-*b*), 1-*c*) e 1-*d*), della predetta tabella *B*, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentati rispettivamente da L. 3.059 a L. 3.298, da L. 3.478 a L. 3.937 e da L. 9.742 a L. 12.252 per quintale.

6. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sugli oli combustibili speciali di cui al punto 4-*b*) dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono aumentate da L. 5.400 a L. 18.000 per quintale.

7. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 52.635 a L. 62.665 per quintale.

8. L'imposta erariale di consumo sul gas metano, usato come carburante nell'autotrazione, e la corrispondente sovrimposta di confine, sono aumentate da lire 162,16 a L. 195,50 al metro cubo.

Art. 2.

L'agevolazione prevista dall'articolo 1-*ter* aggiunto al decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, con la legge di conversione 12 marzo 1981, n. 61, così come estesa dallo articolo 2, secondo comma, della legge 12 maggio 1982, n. 231, e scadente il 13 marzo 1984 ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della medesima legge, è prorogata al 13 marzo 1986.

Art. 3.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 1983, n. 734.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1984

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — ALTISSIMO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1984
Atti di Governo, registro n. 49, foglio n. 18

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

35° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80 ,n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (suppl. ord.), n. 223/81 (suppl. ord.), n. 289/81, n. 326/81 (suppl. ord.), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83 e n. 22/84 i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di catalogo e del relativo decreto di iscrizione:

N. 3873 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3941/C-81 *in data* 13 *febbraio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « F.I.A.S. » MOD. MTK
Calibro: 12/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE (SOVRAPPOSTE UNA LISCIA ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: SABATTI GABRIELE - RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA F.I.A.S. GARDONE V.T. (BS)
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3874 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3941/C-81 *in data* 13 *febbraio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « F.I.A.S. » MOD. MTK
Calibro: 12/222 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: DUE (SOVRAPPOSTE UNA LISCIA ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: SABATTI GABRIELE - RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA F.I.A.S. GARDONE V.T. (BS)
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3875 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3098/C-80 *in data* 13 *febbraio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « WINCHESTER » MOD. M 1
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 460
Lunghezza dell'arma: MM. 905
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: DANIMARCA
Presentatore: REGGIANI SILVIO - RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA T.F.C. VILLA CARCINA (BS)
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. 3876 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3098/C-80 *in data* 13 *febbraio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « GARAND » MOD. M 1
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A. E ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: DANIMARCA
Presentatore: REGGIANI SILVIO - RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA T.F.C. VILLA CARCINA (BS)
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. 3877 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3098/C-80 *in data* 13 *febbraio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « GARAND » MOD. M 1
Calibro: 280 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A. E ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: DANIMARCA
Presentatore: REGGIANI SILVIO - RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA T.F.C. VILLA CARCINA (BS)
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. 3878 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3098/C-80 *in data* 13 *febbraio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « GARAND » MOD. M 1
Calibro: 6,5 × 55
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A. E ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: DANIMARCA
Presentatore: REGGIANI SILVIO - RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA T.F.C. VILLA CARCINA (BS)
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. 3879 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3065/C-80 *in data* 13 *febbraio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « COLT » MOD. GOVERNMENT MK IV SERIE 80
Calibro: 455 WEBLEY
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 220
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI - TITOLARE LICENZA VENDITA ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 3880 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3065/C-80 *in data* 13 *febbraio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « COLT » MOD. AR 15 SPORTER (MIRINO REGOLABILE)
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 510
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI - TITOLARE LICENZA VENDITA ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. 3881 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3145/C-80 *in data* 13 *febbraio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « DIANAWERK MAYER E GRAMMELSPACHER » MOD. 820 K
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: ROLLE' VINCENZO - TITOLARE LICENZA VENDITA ARMI - DITTA PAGANINI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3882 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3145/C-80 *in data* 13 *febbraio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « DIANAWERK MAYER E GRAMMELSPACHER » MOD. 820 S
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: ROLLE' VINCENZO - TITOLARE LICENZA VENDITA ARMI - DITTA PAGANINI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3883 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3145/C-80 *in data* 13 *febbraio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « DIANAWERK MAYER E GRAMMELSPACHER » MOD. 820 SF
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 690
Lunghezza dell'arma: MM. 1160
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: ROLLE' VINCENZO - TITOLARE LICENZA VENDITA ARMI - DITTA PAGANINI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3884 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2622/C-79 *in data* 13 *febbraio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA MONOCOLPO LANCIARAZZI (TIPO DERRINGER)
Denominazione: « GUN TOYS » MOD. MINI DERRINGER 6
Calibro: 6 MM. DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 60
Lunghezza dell'arma: MM. 105
Funzionamento: A COLPO SINGOLO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: AIROLDI GIANFRANCO - TITOLARE LICENZA FABBRICAZIONE ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

N. 3885 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2622/C-79 *in data* 13 *febbraio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: « GUN TOYS » MOD. MAGNUM 380
Calibro: 380 DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 200
Lunghezza dell'arma: MM. 335
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: AIROLDI GIANFRANCO - TITOLARE LICENZA FABBRICAZIONE ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

N. 3886 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3065/C-80 *in data* 13 *febbraio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « COLT » MOD. NEW FRONTIER 22 FINITURA BLUE (TACCA DI MIRA REGOLABILE - MIRINO FISSO)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 111,76
Lunghezza dell'arma: MM. 247
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI - TITOLARE LICENZA VENDITA ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 3887 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3065/C-80 *in data* 13 *febbraio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « COLT » MOD. NEW FRONTIER 22 FINITURA BLUE (TACCA DI MIRA REGOLABILE - MIRINO FISSO)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4 (6")
Lunghezza dell'arma: MM. 295
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI - TITOLARE LICENZA VENDITA ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 3888 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3065/C-80 *in data* 13 *febbraio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « COLT » MOD. NEW FRONTIER 22 FINITURA BLUE (TACCA DI MIRA REGOLABILE - MIRINO FISSO)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 190,5 (7½")
Lunghezza dell'arma: MM. 320
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI - TITOLARE LICENZA VENDITA ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 3889 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3065/C-80 *in data* 13 *febbraio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « RUGER » MOD. REDHAWK (TACCA DI MIRA REGOLABILE - MIRINO FISSO)
Calibro: 44 MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 139
Lunghezza dell'arma: MM. 280
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI - TITOLARE LICENZA VENDITA ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 3890 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3065/C-80 *in data* 13 *febbraio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « RUGER » MOD. 77 RSI INTERNATIONAL (TACCA DI MIRA REGOLABILE - MIRINO FISSO)
Calibro: 250/3000
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 470
Lunghezza dell'arma: MM. 1066
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI - TITOLARE LICENZA VENDITA ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3891 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3065/C-80 *in data* 13 *febbraio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « RUGER » MOD. 77 RSI INTERNATIONAL (TACCA DI MIRA REGOLABILE - MIRINO FISSO)
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 470
Lunghezza dell'arma: MM. 1066
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI - TITOLARE LICENZA VENDITA ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3892 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3065/C-80 *in data* 13 *febbraio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « RUGER » MOD. 77 RSI INTERNATIONAL (TACCA DI MIRA REGOLABILE - MIRINO FISSO)
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 470
Lunghezza dell'arma: MM. 1066
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI - TITOLARE LICENZA VENDITA ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 3893 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3065/C-80 *in data* 13 *febbraio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « RUGER » MOD. 77 RL ULTRA LIGHT
Calibro: 22-250
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 508
Lunghezza dell'arma: MM. 993
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI - TITOLARE LICENZA VENDITA ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 3894 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3065/C-80 *in data* 13 *febbraio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « RUGER » MOD. 77 RL ULTRA LIGHT
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 508
Lunghezza dell'arma: MM. 993
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI - TITOLARE LICENZA VENDITA ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 3895 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3065/C-80 *in data* 13 *febbraio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « RUGER » MOD. 77 RL ULTRA LIGHT
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 508
Lunghezza dell'arma: MM. 993
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI - TITOLARE LICENZA VENDITA ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 3896 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3065/C-80 *in data* 13 *febbraio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « RUGER » MOD. 77 RL ULTRA LIGHT
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 508
Lunghezza dell'arma: MM. 993
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI - TITOLARE LICENZA VENDITA ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 3897 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3065/C-80 *in data* 13 *febbraio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « RUGER » MOD. 77 RL ULTRA LIGHT
Calibro: 257 ROBERTS
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 508
Lunghezza dell'arma: MM. 993
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI - TITOLARE LICENZA VENDITA ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3898 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3065/C-80 *in data* 13 *febbraio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « RUGER » MOD. 77 RL ULTRA LIGHT
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 508
Lunghezza dell'arma: MM. 993
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI - TITOLARE LICENZA VENDITA ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3899 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2654/C-79 *in data* 13 *febbraio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « ANTONIO ZOLI S.p.a. » MOD. SAVANA
Calibro: 8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE (GIUSTAPPOSTE RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE - PRESIDENTE DELLA DITTA A. ZOLI S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3900 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2654/C-79 *in data* 13 *febbraio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « ANTONIO ZOLI S.p.a. » MOD. SAVANA E
Calibro: 8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE (GIUSTAPPOSTE RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE - PRESIDENTE DELLA DITTA A. ZOLI S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3901 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5349/C-83 *in data* 13 *febbraio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA MONOCOLPO
Denominazione: « S.G.S. SECOLO » MOD. DUO 300
Calibro: 4,5
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 500
Lunghezza dell'arma: MM. 580
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: MALACRIDA GIANCARLO - TITOLARE LICENZA FABBRICAZIONE ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 9**

N. 3902 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5349/C-83 *in data* 13 *febbraio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA MONOCOLPO
Denominazione: « S.G.S. SECOLO » MOD. DUO 300
Calibro: 5,5
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 500
Lunghezza dell'arma: MM. 580
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: MALACRIDA GIANCARLO - TITOLARE LICENZA FABBRICAZIONE ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 9**

N. 3903 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5349/C-83 *in data* 13 *febbraio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « S.G.S. SECOLO » MOD. DUO 300
Calibro: 4,5
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 500
Lunghezza dell'arma: MM. 830
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: MALACRIDA GIANCARLO - TITOLARE LICENZA FABBRICAZIONE ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. 3904 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5349/C-83 *in data* 13 *febbraio* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « S.G.S. SECOLO » MOD. DUO 300
Calibro: 5,5
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 500
Lunghezza dell'arma: MM. 830
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: MALACRIDA GIANCARLO - TITOLARE LICENZA FABBRICAZIONE ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

(943)

Note e variazioni al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, devono essere inserite le sottonotate note e variazioni:

Nel 4° aggiornamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 16 febbraio 1980, al numero di catalogo 1708, riguardante la pistola a rotazione doppia azione « ASTRA » Mod. 44 cal. 44 Magnum, con canna di mm. 152,4 (6") e lunghezza totale di mm. 288, è inserita la seguente nota: ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche: la pistola a rotazione doppia azione « ASTRA » Mod. 44 Inox, cal. 44 Magnum, con canna di mm. 152,4 (6") e lunghezza totale di mm. 288.

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta n. 82 del 20 gennaio 1984.

Nel 18° aggiornamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 23 dicembre 1981, al numero di catalogo 3055, riguardante la pistola semiautomatica « COLT » Mod. Government MK IV serie 70, cal. 9 mm. Steyr è inserita la seguente nota: la pistola semiautomatica « COLT » Mod. Government MK IV serie 70, cal. 9 Steyr può essere corredata di conversione (carrello, canna, serbatoio ed altri meccanismi) per impiegare la cartuccia cal. 22 L.R.

Nel 28° aggiornamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1983, al numero di catalogo 3659, riguardante la pistola a rotazione doppia azione « ASTRA » Mod. NC 6, cal. 38 Special, con canna di mm. 101,6 (4") e lunghezza totale di mm. 218, è inserita la seguente nota: ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche: la pistola a rotazione doppia azione « ASTRA » Mod. NC 6 Inox, cal. 38 Special, con canna di mm. 101,6 (4") e lunghezza totale di mm. 218.

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta n. 82 del 20 gennaio 1984.

Nel 29° aggiornamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 26 agosto 1983, al numero di catalogo 3742, alla voce: NOTA - L'arma di cui sopra può essere alimentata mediante caricatore a serbatoio prismatico monofilare da 30 cartucce, oppure da caricatore o serbatoio circolare da 30 oppure 50 cartucce - Leggasi: L'arma di cui sopra NON può essere alimentata mediante caricatore a serbatoio prismatico monofilare da 30 cartucce, oppure da caricatore o serbatoio circolare da 30 oppure 50 cartucce.

(944)

Rifiuto di iscrizione del fucile semiautomatico « Garand » mod. M 1, cal. 30-06 Springfield nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1984, n. 10.C.N./50.5696-C-83, è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo del fucile semiautomatico « Garand » mod. M 1, cal. 30-06 Springfield (canna mm. 610), prodotto dalla Springfield Armory, dalla Winchester, dalla Harrington Richardson, dalla International Harvester, negli Stati Uniti, nonché dalla Pietro Beretta in Italia; importata dalla Danimarca dalla ditta « The Four Company », in Villa Carcina (Brescia), via Marconi n. 118/B, perché « arma da guerra » ai sensi dell'art. 1, comma primo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

(945)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agreste, in Gambara (Brescia), stabilimenti in Rovato e Prevalle (Brescia), è prolungata al 5 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.S. - Officine meccaniche sessane, con stabilimento in Piemonte di Sessa (Caserta), è prolungata al 21 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irme - Industrie radio meccaniche elettriche di Roma, è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceretti e Tanfani, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SGI - Società gestioni industriali, con sede in Civitanova Marche (Macerata), è prolungata al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. G. Invernizzi e C., con sede in Salerno, è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ansaldi e Barbero, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pilla, sede e stabilimento in Castelmaggiore, è prolungata al 22 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Matraim, con sede legale in Cagliari e stabilimento in S. Sperate (Cagliari), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rotografica, con sede in Napoli e stabilimenti in Napoli e Caserta, è prolungata all'8 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Novatan di G. Sassone e C. S.p.a., con sede in Massazza (Vercelli), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centrale del latte di Torino - Gestione industriale, con sede in Torino, è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24 che hanno beneficiato del decreto ministeriale 19 settembre, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Nuova Nadian di S. Egidio alla Vibrata (Teramo), è prolungata al 25 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sette Geri, con sede in Genova-Sestri Ponente ora Aghitalia S.p.a., con sede in Genova, è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alivar S.p.a. presso Fiat-OM di Bari-Modugno, è prolungata al 15 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Uniref, con sede in Torino e stabilimento in Castellamonte (Torino), è prolungata al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. OMF - Officine meccaniche Fradelloni, con sede in Cagliari e stabilimento in Macchiareddu-Assemini (Cagliari), è prolungata al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.O.Mer di Lavinio Scalo, Anzio ((Roma), è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prodotti Hougton, con sede e stabilimento in Genova, è prolungata al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. General Freni, con stabilimento in Striano (Napoli), è prolungata al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Isola d'Arbia (Siena), è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta PAB - Panificio automatico Bruzio, di Rende (Cosenza), è prolungata al 5 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore apparecchiature per il riscaldamento (bruciatori, radiatori, caldaie in ghisa ed acciaio), nella provincia di Verona, è prolungata al 1° aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Rossi, in Calzolaro di Umbertide (Perugia), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.N.E.G. - Società editrice giornale quotidiano «Roma», in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. FILT, in Opera (Milano), è prolungata al 19 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie chimiche farmaceutiche italiane di Nimis (Udine), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Biglia e C. S.a.s. di Ernesto Biglia e C., in Nichelino (Torino), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Graziano D'Arco, stabilimento di Arco di Trento, è prolungata al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alco, industrie alimentari, in Bari, è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Philips, in Milano, stabilimenti in Monza ed area milanese, è prolungata al 19 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Manifattura San Lorenzo, in San Lorenzo in Campo (Pesaro), è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Neohm di Leinì (Torino), è prolungata al 25 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pan Electric, in Cameri (Novara), stabilimento in Crema (Cremona), è prolungata al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spica, in Livorno, è prolungata al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olivetti accessori, in Ivrea, stabilimento in Leinì (Torino), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magrini Galileo, in Bergamo, unità produttive in Bergamo, Stezzano (Bergamo), Battaglia Terme (Padova), Novara e Savona, è prolungata al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tralme, in Frosinone, è prolungata al 7 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(756-878)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Caprino Ezio, in Casale Monferrato

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1984 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 27.302.000 dovuto dalla ditta Caprino Ezio, in Casale Monferrato, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1984 con l'applicazione degli interessi di cui allo art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Alessandria è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(924)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Ecomar, in Taranto

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 48.086.000, dovuto dalla S.r.l. Ecomar, in Taranto, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Taranto è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(925)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dall'ing. Picciarelli Salvatore, imprenditore edile, in Taranto

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 22.531.000, dovuto dall'ing. Picciarelli Salvatore, imprenditore edile, in Taranto, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Taranto è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(926)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a dodici posti di sottotenente di vascello (CP) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 « Ordinamento della Marina militare », e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le norme ed i programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 946, concernente modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi di commissariato M.M. e delle capitanerie di porto;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66 « Ammissione della donna ai pubblici uffici e alle prefessioni »;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Vista la legge 1° ottobre 1969, n. 697, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1973, n. 1027, concernente il programma dell'esame di concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1976, relativo ai titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia navale e ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli della Marina militare;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288 « Elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi » ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382 « Norme di principio sulla disciplina militare »;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 « Nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato »;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1983, registro n. 28 Difesa, foglio n. 48, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio per l'ammissione ai vari Corpi della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a dodici posti di sottotenente di vascello (CP) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Le prove scritte avranno luogo presso l'Accademia navale di Livorno nei giorni 16 e 17 maggio 1984.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini italiani di sesso maschile provvisti di laurea in: chimica, chimica industriale, discipline nautiche, economia aziendale, economia e commercio, economia politica, fisica, giurisprudenza, ingegneria aeronautica, ingegneria aerospaziale, ingegneria chimica, ingegneria civile, ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria meccanica, ingegneria minerale, ingegneria navale e meccanica, ingegneria nucleare, lettere, matematica, scienze biologiche, scienze economiche, scienze economiche e bancarie, scienze economiche e marittime, scienze geologiche, scienze politiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, urbanistica, scienze bancarie e assicurative.

Art. 3.

I concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti:

a) aver compiuto il ventesimo anno d'età e non aver superato il ventottesimo anno d'età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, stabilita all'art. 6;

b) risultare di buona condotta;

c) possedere l'idoneità fisica e le qualità attitudinali richieste per l'arruolamento quale ufficiale della Marina militare in servizio permanente, di cui al successivo art. 4;

d) non essere stati prosciolti da precedente arruolamento volontario in Marina o in altre Forze armate e non aver cessato di appartenere all'Accademia navale per motivi disciplinari, né essere stati rinviati da precedenti concorsi per insufficienza delle qualità attitudinali o in base all'art. 7 del presente decreto.

Art. 4.

L'attitudine fisica richiesta è quella risultante dall'elenco delle « imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare » approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1964, n. 496, integrata dai seguenti requisiti particolari:

a) dati somatici: la statura non deve essere inferiore a m 1,63; statura, perimetro toracico e peso corporeo devono essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto;

b) potere visivo: visus complessivo non inferiore a 14/10 con non meno di 6/10 per l'occhio peggiore, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare:

4 diottrie per miopia;

5 diottrie per ipermetropia; si vi è astigmatismo non deve essere di grado tale che miopia ed ipermetropia totale superino rispettivamente 4 e 5 diottrie nel meridiano peggiore;

3 diottrie per anisometropia sferica o astigmatica, purché siano presenti le fusioni e la visione binoculare.

Senso cromatico normale, da accertare con tavole pseudoisocromatiche.

Sono causa di inidoneità tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta cura, nonché gli strabismi manifesti;

c) esame otorinolaringoiatrico: è richiesta una completa integrità anatomica e funzionale dell'apparato otorinolaringoiatrico.

L'acuità auditiva audiometricamente valutata su ciascun orecchio non dovrà di massima presentare sulla soglia media normale perdite superiori a 20 db per le frequenze da 250 a 4000 Hz ed a 30 db per le frequenze più elevate; essa dovrà comunque essere tale da consentire il corretto ascolto della voce bisbigliata alla distanza di 5 metri.

Sono causa d'inabilità, tra l'altro:

tutte le malattie organiche anche di un solo orecchio ed i loro esiti che compromettano l'integrità dell'organo;

le imperfezioni e gli esiti di malattie croniche del rinofaringe che inducano gravi deformità, o disturbi funzionali;

i disturbi della parola, anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria).

I concorrenti dichiarati idonei alla visita medica saranno sottoposti all'accertamento dei requisiti attitudinali per l'impiego in qualità di ufficiali della Marina militare.

Gli accertamenti sanitari e attitudinali di cui sopra saranno effettuati da apposite commissioni della Marina militare. Contro il risultato di tali accertamenti non sono ammessi ricorsi, né domande di visite superiori.

Art. 5.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 3 sono elevati per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe. Comunque il limite massimo non può superare, anche

in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Il diritto ai benefici previsti dal presente articolo deve essere dimostrato dai concorrenti con idonea documentazione che dovrà essere allegata alla domanda.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, conforme all'allegato *A*, devono essere presentate al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande dovranno contenere l'indirizzo esatto del concorrente, comprensivo del numero di codice di avviamento postale. Ogni variazione all'indirizzo dovrà essere segnalata nel modo più celere possibile al Ministero della difesa, che non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito, né per ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza.

Qualora il candidato abbia diritto ad aumenti dei limiti di età dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso citando le leggi che danno diritto al titolo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Alla domanda deve essere unito un foglio di carta legale sul quale il candidato deve applicare una propria fotografia formato tessera a mezzo busto su fondo bianco, di data recente e deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente, su ambedue i documenti, il visto del capo dell'ufficio o dell'ufficiale alla certificazione nel quale essi prestano servizio.

Art. 7.

Il Ministro della difesa, può con provvedimento motivato, escludere in ogni momento del concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso a prestare servizio in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 8.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della marina mercantile con successivo provvedimento. Essa sarà composta come segue:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio od un ufficiale ammiraglio (CP).

Membri:

un capitano di vascello (CP) o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale ammiraglio (CP) con la carica di vice-presidente;

un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto ed un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore.

Segretario (senza voto):

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere, saranno aggregati alla commissione, con diritto di voto per la sola durata delle relative prove, professori civili di grado universitario.

Art. 9.

Gli esami di concorso constano di due prove scritte e di un colloquio sulle materie indicate nel programma in allegato *B* al presente decreto.

Le due prove scritte si svolgeranno in giorni diversi. Per ciascuna prova la commissione avrà formulato preventivamente, in adunanza segreta, tre temi e li avrà chiusi in pieghi sigillati. Prima dell'inizio della prova uno dei candidati sarà invitato a scegliere, mediante sorteggio, il tema da svolgere.

Durante lo svolgimento delle prove, i candidati non potranno comunicare tra loro e con personale estraneo alla commissione, né consultare libri o manoscritti salvo i manuali di leggi e di decreti inseriti nella raccolta ufficiale che la commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravverrà alle suddette disposizioni sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle due tesi da esso estratte a sorte. La commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 10.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno, per quanto non in contrasto con il presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

A tal fine i concorrenti che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione, nel termine di venti giorni da quella della comunicazione, i documenti in regola col bollo, atti a comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 11.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

d) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

e) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dalla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il luogo di nascita del candidato;

f) certificati di carichi pendenti, rilasciati dalla pretura e dalla procura della Repubblica competenti per residenza del candidato;

g) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia del foglio matricolare o estratto matricolare per gli ufficiali; copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati);

h) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

I documenti indicati nelle lettere *a*), *b*), *d*), *e*) ed *f*), dovranno essere non anteriori a tre mesi prima della data della richiesta da parte del Ministero di cui al comma precedente.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), ed *f*), salvo l'obbligo di dimostrare, con apposito documento rilasciato dalle competenti autorità l'attuale posizione di ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

La mancata presentazione dei previsti documenti, entro i termini fissati dal presente bando, costituisce motivo di esclusione dal decreto di nomina.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 12.

Per ottenere la nomina a sottotenente di vascello (CP) i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di vascello (CP) nel ruolo normale delle capitanerie di porto e seguiranno un corso d'istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale di Livorno ed un tirocinio pratico presso le capitanerie di porto, per la durata complessiva di dodici mesi.

La mancata presentazione al corso di istruzione comporta, giusta art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la decadenza dalla nomina.

Art. 14.

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 dicembre 1983

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

Il Ministro della marina mercantile
CARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1984
Registro n. 4 Difesa, foglio n. 278

ALLEGATO *A*

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina
1ª Divisione - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a .
(provincia di . . .) il . . . . appartenente al distretto militare o capitaneria di porto di . . . . .
residente a (1) . . . c.a.p. . . (provincia di . .) via . . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso, per esami, a dodici posti di sottotenente di vascello (CP) in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto, ruolo normale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 27 febbraio 1984.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (3);

di non aver riportato condanne penali o di non aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del titolo di studio . . . conseguito presso l'Università o istituto superiore . . . . nell'anno accademico . . con la votazione di . . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare . . . . . (5);

con riguardo ai limiti di età di aver titolo ai seguenti benefici per i quali allego la documentazione a fianco indicata . . . . (6).

Dichiaro altresì di voler sostenere un colloquio facoltativo sulle seguenti lingue estere . . . . . (7).

Allego una fotografia su carta legale, con firma, autenticata.

Il mio recapito, ai fini della corrispondenza relativa al presente concorso è . . . . (8).

Data, ...

Firma .
(per esteso, cognome e nome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma . . . . (9).

---

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza dello stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso; indicare i procedimenti penali in corso, specificando l'autorità che procede.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno gli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Citare l'articolo della legge che dà diritto al beneficio ed allegare un documento atto a dimostrare l'esistenza delle condizioni invocate.

(7) Indicare una o più delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco. I candidati che dichiarano di voler sostenere il colloquio non possono successivamente rinunciare alla prova.

(8) Ogni eventuale successiva variazione deve essere tempestivamente comunicata al fine di evitare ritardi nella ricezione della corrispondenza relativa al concorso.

(9) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto dell'ufficiale alla certificazione.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME

di concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Numero d'ordine	MATERIA D'ESAME	Durata massima dello esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Esami scritti: (1)		
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima	8 ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto amministrativo	8 ore	3
	Esami orali: (2)		
	Diritto della navigazione: parte marittima	20 min.	3
	Diritto internazionale marittimo	20 min.	2
3	Diritto privato e cenni di procedura civile	20 min.	2
4	Diritto penale e cenni di procedura penale	15 min.	2
5	Diritto costituzionale	15 min.	2
6	Diritto amministrativo . . .	15 min.	2
7	Economia politica	15 min.	2
8	Geografia economica	15 min.	2
9	Lingua estera facoltativa (3)	15 min.	1

(1) Le due prove scritte riguardano lo svolgimento di temi su argomenti tratti dalle tesi previste per le rispettive prove orali.

(2) La commissione ha facoltà di interrogare il candidato anche sul tema svolto per iscritto.

(3) E' facoltà dei candidati di sostenere prove orali su una o più delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco. Per il candidato che superi la prova di una lingua estera, al punto medio degli esami espresso in ventesimi, si aggiunge un quarto di punto, oppure mezzo punto, o tre quarti fino ad un punto intero, a seconda del grado di conoscenza della lingua; per ciascuna delle altre due lingue l'aggiunta è in ragione della metà delle suindicate aliquote. Il punteggio o i punteggi predetti influiscono esclusivamente sulla graduatoria degli idonei in tutte le prove obbligatorie.

1. — DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

PARTE MARITTIMA

Tesi 1ª

Definizioni, carattere, fonti e interpretazioni del diritto della navigazione marittima. Amministrazione diretta e indiretta, attiva e consultiva della marina mercantile. L'esercizio privato di funzioni e servizi pubblici. Il registro italiano navale.

Tesi 2ª

Il personale marittimo. Ordinamento della gente di mare. Matricola e titoli professionali. Il collocamento della gente di mare. Il personale addetto ai servizi portuali. Pilotaggio e rimorchio. Il personale delle costruzioni navali. Ordinamento del lavoro portuale. Uffici del lavoro portuale. Compagnie portuali.

Tesi 3ª

I beni pubblici destinati alla navigazione marittima. Mare territoriale; demanio marittimo e gestione dei beni del demanio marittimo.

Tesi 4ª

Attività amministrativa e di polizia nei porti e in materia di navigazione. Atti di stato civile in corso di navigazione.

Tesi 5ª

Il regime amministrativo della nave. Costruzione, individuazione, nazionalità e cancellazione della nave. Navigabilità della nave. Documenti di bordo. La proprietà e comproprietà della nave. Pubblicità della proprietà della nave. Modi di acquisto della proprietà della nave. Privilegi e ipoteca.

Tesi 6ª

L'esercizio della nave. L'impresa di navigazione: l'armatore e la società di armamento. Gli ausiliari dell'armatore. L'equipaggio. Il comandante della nave. I raccomandatari. Il contratto d'arruolamento.

Tesi 7ª

I contratti di utilizzazione della nave: locazione e noleggio. Il trasporto di persone e di cose. Stallie e controstallie. Titoli rappresentativi delle merci trasportate: polizze di carico e ricevute per l'imbarco. Ordine di consegna.

Tesi 8ª

Le avarie. La contribuzione alle avarie comuni. Danni classificati in avaria comune e beni tenuti alla contribuzione. Avaria-danno, avaria-spesa. Formazione delle masse creditorie e debitorie. La liquidazione delle avarie comuni. Regolamento d'avaria e obbligo di contribuzione. Liquidazione amichevole: chirografo d'avaria.

Tesi 9ª

Urto di navi e responsabilità per danni a terzi. Assistenza e salvataggio. Recupero e ritrovamento di relitti. Cenni sulle assicurazioni di rischi della navigazione.

Tesi 10ª

Le cause per sinistri marittimi. Le controversie di lavoro. Cenni di diritto penale marittimo. Delitti, contravvenzioni, disposizioni disciplinari.

2. — DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1ª

Concetto e definizione del diritto internazionale. Storia e fonti del diritto internazionale. I soggetti del diritto internazionale e il concetto di Stato. Diritti fondamentali degli Stati. Gli oggetti del diritto internazionale, in particolare: il territorio, i fiumi, il mare e l'atmosfera.

Tesi 2ª

L'alto mare e gli altri spazi marittimi. Il mare territoriale e le acque interne. I fiumi internazionali. Sottosuolo marino e spazio atmosferico sovrastante l'alto mare.

Tesi 3ª

Regime delle navi da guerra e mercantili. Regolamentazione internazionale della navigazione e dei traffici marittimi. Misure coercitive non belliche in tempo di pace.

Tesi 4ª

Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra. La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche. I belligeranti. La corsa. Mine e sommergibili. Blocco. Embargo e angaria. Rappresaglia.

Tesi 5ª

Diritto di preda e sue limitazioni. Visita e cattura. Giudizio delle prede. Contrabbando. Assistenza ostile.

Tesi 6ª

Neutralità. Diritti e doveri dei belligeranti in acque neutrali. Internamento delle navi e dei belligeranti.

3. — DIRITTO PRIVATO E CENNI DI PROCEDURA CIVILE

Tesi 1ª

L'ordinamento giuridico. Società e Stato. La norma giuridica. Diritto pubblico e diritto privato. Fonti del diritto. La norma giuridica nel tempo e nello spazio. I conflitti di legge.

Tesi 2ª

Il diritto soggettivo. Il rapporto giuridico e i suoi elementi. Soggetti: persone fisiche e persone giuridiche. Stato e capacità giuridica. Cittadinanza: acquisto, conflitto di cittadinanza, perdita, riacquisto. Stato di famiglia. La sede della persona. Domicilio e residenza. Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Tesi 3ª

Patto e atto giuridico. Il negozio giuridico, concetto classificazione, elementi. La dichiarazione di volontà. Vizi della volontà. La pubblicità. La trascrizione.

Tesi 4ª

La rappresentanza. Differenza tra procura e mandato. Conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato.

Tesi 5ª

L'oggetto del rapporto giuridico. I beni. I diritti reali: proprietà, diritti reali di godimento. Il possesso e le azioni possessorie. L'usucapione.

Tesi 6ª

Le obbligazioni. Effetti. Trasmissione. Estinzione. Inadempimento. Diritti reali di garanzia. Il decorso del termine.

Tesi 7ª

Il contratto: nozioni e specie. Elementi del contratto. Effetti e risoluzione dei contratti.

Tesi 8ª

Le imprese commerciali. Le società: cenni generali sui tipi di società. I collaboratori dell'imprenditore. Il rapporto di lavoro subordinato.

Tesi 9ª

Nozioni generali sul processo civile. Competenza, giudizio di cognizione e giudizio di esecuzione. Cenni generali sul fallimento e le altre procedure concorsuali.

Tesi 10ª

Successione legittima e testamentaria.

4. — DIRITTO PENALE E CENNI DI PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª

La legge penale. Codice e leggi speciali. La legge penale nel tempo e nello spazio.

Tesi 2ª

Cenni sul reato: suoi elementi, circostanze del reato. Imputabilità. Recidiva.

Tesi 3ª

Delle pene. Pene principali e accessorie. Concorso di pene. Conseguenze penali della condanna. Misure amministrative di sicurezza. Delle sanzioni civili.

Tesi 4ª

Atti di polizia giudiziaria. Della istruzione preliminare. Dell'arresto e della custodia preventiva. Dell'esecuzione delle misure di sicurezza.

Tesi 5ª

Dell'azione penale, del giudizio e delle parti nel processo penale. Cenni sul giudizio e sulla sentenza. Cenni sulla esecuzione penale. Del casellario giudiziario.

5. — DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª

L'ordinamento giuridico. Concetto di Stato moderno: suoi elementi costitutivi. Il diritto costituzionale e le sue fonti.

Tesi 2ª

La costituzione italiana e gli organi costituzionali. Gli organi e i soggetti ausiliari dello Stato.

Tesi 3ª

Il parlamento. Ordinamento e funzioni.

Tesi 4ª

Il Capo dello Stato, il potere esecutivo, il Governo. Gli organi ausiliari del Governo. Le funzioni del potere esecutivo.

Tesi 5ª

La funzione giurisdizionale: la magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura. Le garanzie costituzionali. La Corte costituzionale.

Tesi 6ª

I diritti e doveri pubblici dei cittadini. Il referendum. I partiti politici. I sindacati.

6. — DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª

Il diritto amministrativo e le sue fonti. La pubblica amministrazione, concetti generali. L'amministrazione statale centrale e periferica.

Tesi 2ª

Soggetti ed organi della pubblica amministrazione.

Tesi 3ª

L'amministrazione locale. Le regioni. La provincia. Il comune.

Tesi 4ª

Il rapporto d'impiego pubblico.

Tesi 5ª

Gli atti amministrativi: nozione, categorie, vizi. Autotutela amministrativa.

Tesi 6ª

I beni della pubblica amministrazione. Beni demaniali e beni patrimoniali. Nozioni sul regime amministrativo della proprietà privata.

Tesi 7ª

La giustizia amministrativa. I ricorsi amministrativi. Il Consiglio di Stato e i Tribunali Amministrativi. L'Avvocatura dello Stato.

Tesi 8ª

La Corte dei conti: funzioni di controllo e attribuzioni giurisdizionali.

7. — ECONOMIA POLITICA

Tesi 1ª

Oggetto dell'economia politica. Le diverse scuole economiche. I bisogni dell'uomo. Ricchezza e valore.

Tesi 2ª

La produzione dei beni. I fattori della produzione: natura, lavoro, capitale. L'organizzazione della produzione. L'impresa. La concorrenza. Le crisi. L'associazione per la produzione. Divisione del lavoro. Il concentramento della produzione.

Tesi 3ª

La circolazione dei beni. Lo scambio. Moneta e sistemi monetari. Lo scambio internazionale. Il credito. Le banche.

Tesi 4ª

La distribuzione della ricchezza. Come si opera la distribuzione dei beni. La proprietà. L'eredità. Le classi sociali. La rendita fondiaria. L'aumento della rendita e il plus valore. Il prestito a interesse. L'usura.

Tesi 5ª

I salari. Le leggi del salario. Modalità del salario. I sindacati operai. Lo sciopero. Gli imprenditori. Il profitto. Il tasso sui profitti.

Tesi 6ª

La consumazione della ricchezza. Diritti e doveri del consumatore. Controllo dello Stato sul consumo. Il risparmio. L'investimento. La popolazione. Le leggi di Malthus. L'aumento della popolazione mondiale.

8. — GEOGRAFIA ECONOMICA

Tesi 1ª

Oceani e mari: moto ondoso, le maree, le correnti marine. Coste e piattaforma continentale. Stretti e canali principali: loro funzione economica.

Tesi 2ª

Economia della circolazione. Traffico terrestre, marittimo ed aereo. Il turismo.

Tesi 3ª

L'economia del mare: la pesca nel mondo. Il sale e gli altri prodotti del mare.

Tesi 4ª

La navigazione marittima: influenza delle condizioni naturali ed umane sul traffico marittimo. La flotta mercantile mondiale. L'industria cantieristica.

Tesi 5ª

I porti. Retroterra naturale ed economico. I principali porti del mondo con particolare riguardo per quelli mediterranei.

Tesi 6ª

L'Italia: cenni sull'economia rurale, marittima, industriale e della circolazione.

(214)

Concorso, per esami, a sei posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 «Ordinamento della Marina militare», e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le norme ed i programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei *documenti nei concorsi per le carriere statali;*

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66 «Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni»;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Vista la legge 1° ottobre 1969, n. 697, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1973, n. 1027, concernente il programma dell'esame di concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo del ruolo normale nel Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1976, relativo ai titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia navale ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli della Marina militare;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288 «Elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi» ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382 «Norme di principio sulla disciplina militare»;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato»;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1983, registro n. 28 Difesa, foglio n. 48, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio per l'ammissione ai vari Corpi della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sei posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Le prove scritte avranno luogo presso l'Accademia navale di Livorno nei giorni 16 *e* 17 *maggio* 1984.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini italiani di sesso maschile:

in possesso del diploma di capitano di lungo corso, i quali, oltre a non aver superato il ventottesimo anno di età, abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento, abbiano prestato quattro anni di servizio effettivo nella Marina e contino almeno due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile;

in possesso della patente di capitano di lungo corso che non abbiano superato trentesimo anno di età.

Art. 3.

I concorrenti dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:

a) risultare di buona condotta;

b) possedere l'idoneità fisica e le qualità attitudinali richieste per l'arruolamento quale ufficiale della Marina militare in servizio permanente di cui al successivo art. 4;

c) non essere stati prosciolti da precedente arruolamento volontario in Marina od in altre Forze armate e non aver cessato di appartenere all'Accademia navale per motivi disciplinari, né essere stati rinviati da precedenti concorsi per insufficienza delle qualità attitudinali o in base all'art. 7 del presente decreto.

Art. 4.

L'attitudine fisica richiesta è quella risultante dall'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al «servizio militare» approvati con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1964, n. 496, integrato dai *seguenti requisiti particolari:*

a) dati somatici: la statura non deve essere inferiore a m 1,63; statura, perimetro toracico e peso corporeo devono essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento all'indice di robustezza armonica del soggetto;

b) potere visivo: visus complessivo non inferiore a 14/10 con non meno di 6/10 per l'occhio peggiore, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare:

4 diottrie per miopia;

5 diottrie per ipermetropia; se vi è astigmatismo non deve essere di grado tale che miopia ed ipermetropia totale superino rispettivamente 4 e 5 diottrie nel meridiano peggiore;

3 diottrie per anisometropia sferica o astigmatica, purché siano presenti la fusione e la visione binoculare.

Senso cromatico normale, da accertare con tavole pseudo-isocromatiche.

Sono causa di inidoneità tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di incerta cura, nonché gli strabismi manifesti;

c) esame otorinolaringoiatrico: è richiesta una completa integrità anatomica e funzionale dell'apparato otorinolaringoiatrico.

L'acuità auditiva audiometricamente valutata su ciascun orecchio non dovrà di massima presentare sulla soglia media normale perdite superiori a 20 db per le frequenze da 250 a 4000 Hz ed a 30 db per le frequenze più elevate; essa dovrà comunque essere tale da consentire il corretto ascolto della voce bisbigliata alla distanza di 5 metri.

Sono causa d'inabilità, tra l'altro:

tutte le malattie organiche anche di un solo orecchio ed i loro esiti che compromettano l'integrità dell'organo;

le imperfezioni e gli esiti di malattie croniche del rinofaringe che inducano gravi deformità, o disturbi funzionali;

i disturbi della parola, anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria).

I concorrenti dichiarati idonei alla visita medica saranno sottoposti all'accertamento dei requisiti attitudinali per l'impiego in qualità di ufficiali della Marina militare.

Gli accertamenti sanitari e attitudinali di cui sopra saranno effettuati da apposite commissioni della Marina militare. Contro il risultato di tali accertamenti non sono ammessi ricorsi, né domande di visite superiori.

Art. 5.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 2 sono elevati per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe. Comunque il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Il diritto ai benefici previsti dal presente articolo deve essere dimostrato dai concorrenti con idonea documentazione che dovrà essere allegata alla domanda.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, conforme all'allegato *A*, devono essere presentate al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale mili-

tare della Marina - 1ª Divisione, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande dovranno contenere l'indirizzo esatto del concorrente, comprensivo del numero di codice di avviamento postale. Ogni variazione all'indirizzo dovrà essere segnalata nel modo più celere possibile al Ministero della difesa, che non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito, né per ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza.

Qualora il candidato abbia diritto ad aumenti dei limiti di età dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso citando le leggi che danno diritto al titolo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Alla domanda deve essere unito un foglio di carta legale sul quale il candidato deve applicare una propria fotografia formato tessera a mezzo busto su fondo bianco, di data recente e deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente, su ambedue i documenti, il visto del capo dell'ufficio o dell'ufficiale alla certificazione nel quale essi prestano servizio.

Art. 7.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento del concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti per essere ammesso a prestare servizio in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo del ruolo normale nel Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 8.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della marina mercantile con successivo provvedimento.

Essa sarà composta come segue:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio od un ufficiale ammiraglio (CP).

Membri:

un capitano di vascello (CP) o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale ammiraglio (CP) con la carica di vice presidente; un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore ed un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto.

Segretario (senza voto):

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa, con qualifica non inferiore a consigliere.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere saranno aggregati alla commissione, con diritto di voto, per la sola durata delle relative prove, professori civili di grado universitario.

Art. 9.

Gli esami di concorso constano di due prove scritte e di un colloquio sulle materie indicate nel programma in allegato *B* al presente decreto.

Le due prove scritte si svolgeranno in giorni diversi. Per ciascuna prova la commissione avrà formulato preventivamente, in adunanza segreta, tre temi e li avrà chiusi in pieghi sigillati. Prima dell'inizio della prova uno dei candidati sarà invitato a scegliere, mediante sorteggio, il tema da svolgere.

Durante lo svolgimento delle prove, i candidati non potranno comunicare tra loro e con persone estranee alla commissione, ne consultare libri e manoscritti salvo i manuali di leggi e di decreti inseriti nella raccolta ufficiale che la commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravverrà alle suddette disposizioni sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle due tesi da esso estratte a sorte. La commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 10.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno, per quanto non in contrasto con il presente decreto, le disposizioni di cui all'art 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione nel termine di venti giorni da quello di comunicazione, i documenti in regola con il bollo, atti a comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 11.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

d) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

e) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dalla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il luogo di nascita del candidato;

f) certificato dei carichi pendenti, rilasciati dalla pretura e dalla procura della Repubblica competenti per residenza del candidato;

g) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio od estratto matricolare per gli ufficiali; copia del foglio matricolare od estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati);

h) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15:

della patente di capitano di lungo corso;
del diploma di capitano di lungo corso.

I diplomati capitani di lungo corso, per provare la navigazione compiuta su navi mercantili, dovranno produrre anche un estratto di matricola mercantile in bollo.

I documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), dovranno essere non anteriori a tre mesi prima della richiesta da parte del Ministero, di cui al comma precedente.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo ed impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), salvo l'obbligo di dimostrare, con appositi documenti rilasciati dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale od impiegato in servizio.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

La mancata presentazione dei previsti documenti entro i termini fissati dal presente bando, costituisce motivo di esclusione dal decreto di nomina.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 12.

Per ottenere la nomina a guardiamarina (CP) i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati guardiamarina (CP) nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale di Livorno e un tirocinio pratico

presso le capitanerie di porto per la complessiva durata di dodici mesi, al termine del quale saranno promossi sottotenenti di vascello (CP).

La mancata presentazione al corso di istruzione comporta, giusta art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la decadenza dalla nomina.

Art. 14.

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, art. 13, punto II, lettera *e*).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 dicembre 1983

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

Il Ministro della marina mercantile
CARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1984
Registro n. 4 *Difesa, foglio n.* 277

ALLEGATO *A*

(Domanda da compilare in carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª *Divisione* - 1ª *Sezione* - 00196 ROMA

Io sottoscritto . . nato a . (provincia di .) il . appartenente al distretto militare (o capitaneria di porto) di . . . residente a (1) . . c.a.p. . . . (provincia di . .) via . ., n. . . chiedo di essere ammesso al concorso, per esami, a sei posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo del ruolo normale nel Corpo delle capitanerie di porto, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 27 febbraio 1984.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

di non aver riportato condanne penali, né di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . nell'anno scolastico . . . . con la votazione di . . . (5);

di essere sottotenente di vascello di complemento con quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e di aver effettuato due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile, o in sostituzione di essere patentato capitano di lungo corso;

con riguardo ai limiti di età, di aver titolo ai seguenti benefici per i quali allego la documentazione a fianco indicata . . . . (6).

Dichiaro altresì di voler sostenere un colloquio facoltativo sulle seguenti lingue estere . . . (7).

Allego una fotografia su carta legale, con firma autenticata.

Il mio recapito, ai fini della corrispondenza relativa al presente concorso, è . . . . . . (8).

. . . .
(luogo) (data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma . . . . (9).

---

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza dello stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso. Indicare anche i procedimenti penali in corso specificando l'autorità che procede.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno gli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Citare l'articolo della legge che dà diritto al beneficio ed allegare un documento atto a dimostrare l'esistenza delle condizioni invocate.

(7) Indicare una o più delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco. I candidati che dichiarano di voler sostenere il colloquio non possono successivamente rinunciare alla prova.

(8) Ogni eventuale successiva variazione deve essere tempestivamente comunicata al fine di evitare ritardi nella ricezione della corrispondenza relativa al concorso.

(9) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto dell'ufficiale alla certificazione.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

di concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Numero d'ordine	MATERIE D'ESAME	Durata massima dello esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Esami scritti: (1)		
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione parte marittima	8 ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto amministrativo	8 ore	3
	Esami orali: (2)		
1	Diritto della navigazione parte marittima	20 min.	3
2	Diritto internazionale marittimo	20 min.	2
3	Diritto privato e cenni di procedura civile	20 min.	2
4	Diritto penale e cenni di procedura penale	20 min.	2
5	Diritto costituzionale	15 min.	2
6	Diritto amministrativo . . .	15 min.	2
7	Economia politica	15 min.	2
8	Geografia economica	15 min.	2
9	Lingua estera facoltativa (3) .	15 min.	1

(1) Le due prove scritte riguardano lo svolgimento di temi su argomenti tratti dalle tesi previste per le rispettive prove orali.

(2) La commissione ha facoltà di interrogare il candidato anche sul tema svolto per iscritto.

(3) E' facoltà dei candidati di sostenere prove orali su una o più delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco. Per il candidato che supera la prova di una lingua estera, al punto medio degli esami espresso in ventesimi, si aggiunge un quarto di punto, oppure mezzo punto, o tre quarti fino ad un punto intero, a seconda del grado di conoscenza della lingua; per ciascuna delle altre due lingue l'aggiunta è in ragione della metà delle suindicate aliquote. Il punteggio od i punteggi predetti influiscono esclusivamente sulla graduatoria degli idonei in tutte le prove obbligatorie.

1. — DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

PARTE MARITTIMA

Tesi 1ª

Definizioni, caratteri, fonti e interpretazioni del diritto della navigazione. Cenni storici. L'ordinamento amministrativo della navigazione marittima. Amministrazione diretta e indiretta, attiva e consultiva della Marina mercantile. L'esercizio privato di funzioni e servizi pubblici. Il Registro italiano navale.

Tesi 2ª

Il personale marittimo. Ordinamento della gente di mare. Matricole e titoli professionali. Il collocamento della gente di mare. Il personale addetto ai servizi portuali. Pilotaggio e rimorchio. Il personale delle costruzioni navali. Ordinamento del lavoro portuale. Uffici del lavoro portuale. Compagnie portuali.

Tesi 3ª

I beni pubblici destinati alla navigazione marittima. Mare territoriale; demanio marittimo e gestione dei beni del demanio marittimo.

Tesi 4ª

Attività amministrativa e di polizia nei porti e in materia di navigazione. Atti di stato civile in corso di navigazione.

Tesi 5ª

Il regime amministrativo della nave. Costruzione, individuazione. nazionalità e cancellazione della nave. Navigabilità della nave. Documenti di bordo. La proprietà e comproprietà della nave. Pubblicità della proprietà navale. Modi di acquisto della proprietà della nave. Privilegi e ipoteca.

Tesi 6ª

L'esercizio della nave. L'impresa di navigazione. L'armatore e la società di armamento. Gli ausiliari dell'armatore. L'equipaggio. Il comandante della nave. I raccomandatari. Il contratto d'arruolamento.

Tesi 7ª

I contratti di utilizzazione della nave: locazione e noleggio. Il trasporto di persone e di cose. Stallie e controstallie. Titoli rappresentativi delle merci trasportate: polizze di carico e ricevute per l'imbarco. Ordine di consegna.

Tesi 8ª

Le avarie. La contribuzione alle avarie comuni. Danni classificati in avaria comune e beni tenuti alla contribuzione. Avaria-danno e avaria-spesa. Formazione delle masse creditorie e debitorie. La liquidazione delle avarie comuni. Regolamento di avaria e obbligo di contribuzione. Liquidazione amichevole: chirografo d'avaria.

Tesi 9ª

Urto di navi e responsabilità per danni e terzi. Assistenza e salvataggio. Recupero e ritrovamento di relitti. Cenni sulle assicurazioni dei rischi della navigazione.

Tesi 10ª

Le cause per sinistri marittimi. Le controversie di lavoro. Cenni di diritto penale marittimo. Delitti, contravvenzioni, disposizioni disciplinari.

2. — DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1ª

Concetto e definizione del diritto internazionale. Storia e fonti del diritto internazionale. I soggetti del diritto internazionale e il concetto di Stato. Diritti fondamentali degli Stati. Gli oggetti del diritto internazionale, in particolare: il territorio.

Tesi 2ª

L'alto mare e gli altri spazi marittimi. Il mare territoriale e le acque interne. I fiumi internazionali. Sottosuolo marino e spazio atmosferico sovrastante l'alto mare.

Tesi 3ª

Regime delle navi da guerra e mercantili. Regolamento internazionale della navigazione e dei traffici marittimi. Misure coercitive non belliche in tempo di pace.

Tesi 4ª

Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra. La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche. I belligeranti. La corsa. Mine e sommergibili. Blocco. Embargo e angaria. Rappresaglia.

Tesi 5ª

Diritto di preda e sue limitazioni. Visita e cattura. Giudizio delle prede. Contrabbando. Assistenza ostile.

Tesi 6ª

Neutralità. Diritti e doveri dei belligeranti in acque naturali. Internamento delle navi e dei belligeranti.

3. — DIRITTO PRIVATO E CENNI DI PROCEDURA CIVILE

Tesi 1ª

L'ordinamento giuridico. Società e Stato. La norma giuridica. Diritto pubblico e diritto privato. Fonti del diritto. La norma giuridica nel tempo e nello spazio. I conflitti di legge.

Tesi 2ª

Il diritto soggettivo. Il rapporto giuridico e i suoi elementi. Soggetti: persone fisiche e persone giuridiche. Stato e capacità giuridica. Cittadinanza: acquisto, conflitto di cittadinanza, perdita, riacquisto. Stato di famiglia. La sede della persona. Domicilio o residenza. Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Tesi 3ª

Fatto e atto giuridico. Il negozio giuridico: concetto, classificazione, elementi. La dichiarazione di volontà. Vizi della volontà. La pubblicità. La trascrizione.

Tesi 4ª

La rappresentanza. Differenza tra procura e mandato. Conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato.

Tesi 5ª

L'oggetto del rapporto giuridico. I beni. I diritti reali: proprietà, diritti reali di godimento. Il possesso e le azioni possessorie. L'usucapione.

Tesi 6ª

Le obbligazioni. Effetti. Trasmissione. Estinzione. Inadempimento. Diritti reali di garanzia. Il decorso del termine.

Tesi 7ª

Il contratto: nozione e specie. Elementi del contratto. Effetti e risoluzione dei contratti.

Tesi 8ª

Le imprese commerciali. Le società: cenni generali sui tipi di società. I collaboratori dell'imprenditore. Il rapporto di lavoro subordinato.

Tesi 9ª

Nozioni generali sul processo civile. Competenza, giudizio di cognizione e giudizio di esecuzione. Cenni generali sul fallimento e le altre procedure concorsuali.

Tesi 10ª

Successione legittima e testamentaria.

4. — DIRITTO PENALE E CENNI DI PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª

La legge penale. Codice e leggi speciali. La legge penale nel tempo e nello spazio.

Tesi 2ª

Cenni sul reato: suoi elementi, circostanze nel reato. Imputabilità. Recidiva.

Tesi 3ª

Delle pene. Pene principali e accessorie. Concorso di pene. Conseguenze penali della condanna. Misure amministrative di sicurezza. Delle sanzioni civili.

Tesi 4ª

Atti di polizia giudiziaria. Della istruzione preliminare. Dell'arresto e della custodia preventiva. Dell'esecuzione delle misure di sicurezza.

Tesi 5ª

Dell'azione penale, del giudizio e delle parti nel processo penale. Cenni sulla esecuzione penale. Del casellario giudiziario.

5. — DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª

L'ordinamento giuridico. Concetto di Stato moderno: suoi elementi costitutivi. Il diritto costituzionale e le sue fonti.

Tesi 2ª

La Costituzione italiana e gli organi costituzionali. Gli organi e i soggetti ausiliari dello Stato.

Tesi 3ª

Il Parlamento. Ordinamento e funzioni.

Tesi 4ª

Il Capo dello Stato. Il potere esecutivo: il Governo. Gli organi ausiliari del Governo. Le funzioni del potere esecutivo.

Tesi 5ª

La funzione giurisdizionale: la magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura. Le garanzie costituzionali. La Corte costituzionale.

Tesi 6ª

I diritti e i doveri pubblici dei cittadini. Il referendum. I partiti politici. I sindacati.

6. — DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª

Il diritto amministrativo e le sue fonti. La pubblica amministrazione: concetti generali. L'amministrazione statale e periferica.

Tesi 2ª

Soggetti ed organi della pubblica amministrazione.

Tesi 3ª

L'amministrazione locale. Le regioni. La provincia. Il comune.

Tesi 4ª

Il rapporto d'impiego pubblico.

Tesi 5ª

Gli atti amministrativi: nozione, categorie, vizi. Autotutela amministrativa.

Tesi 6ª

I beni della pubblica amministrazione. Beni demaniali e beni patrimoniali. Nozioni sul regime amministrativo della proprietà privata.

Tesi 7ª

La giustizia amministrativa. I ricorsi amministrativi. Il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi. L'Avvocatura dello Stato.

Tesi 8ª

La Corte dei conti: funzioni di controllo e attribuzioni giurisdizionali.

7. — ECONOMIA POLITICA

Tesi 1ª

Oggetto dell'economia politica. Le diverse scuole economiche. I bisogni dell'uomo. Ricchezza e valore.

Tesi 2ª

La produzione dei beni. I fattori della produzione: natura, lavoro, capitale. L'organizzazione della produzione. L'impresa. La concorrenza. La crisi. L'associazione per la produzione. Divisione del lavoro. Il concentramento della produzione.

Tesi 3ª

La circolazione dei beni. Lo scambio. Moneta e sistema monetario. Lo scambio internazionale. Il credito. Le banche.

Tesi 4ª

La distribuzione della ricchezza. Come si opera la distribuzione dei beni. La proprietà. L'eredità. Le classi sociali. La rendita fondiaria. L'aumento della rendita e plusvalore. Il prestito a interesse. L'usura.

Tesi 5ª

I salari. Le leggi del salario. Modalità del salario. I sindacati operai. Lo sciopero. Gli imprenditori. Il profitto. Il tasso sui profitti.

Tesi 6ª

La consumazione della ricchezza. Diritti e doveri del consumatore. Controllo dello Stato sul consumo. Il risparmio. L'investimento. La popolazione. Le leggi di Malthus. L'aumento della popolazione mondiale.

8. — GEOGRAFIA ECONOMICA

Tesi 1ª

Oceani e mari: moto ondoso. Le maree, le correnti marine. Coste e piattaforma continentale. Stretti e canali principali: loro funzione economica.

Tesi 2ª

Economia della circolazione. Traffico terrestre, marittimo ed aereo. Il turismo.

Tesi 3ª

L'economia del mare: la pesca nel mondo. Il sale e gli altri prodotti del mare.

Tesi 4ª

La navigazione marittima: influenza delle condizioni naturali ed umane sul traffico marittimo. La flotta mercantile mondiale. L'industria cantieristica.

Tesi 5ª

I porti. Retroterra naturale ed economico. I principali porti del mondo con particolare riguardo per quelli mediterranei.

Tesi 6ª

L'Italia: cenni sull'economia rurale, marittima, industriale e della circolazione.

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi, per titoli, per la nomina dei segretari generali di classe 1ª/B

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali della provincia di Isernia e del comune di S. Maria Capua Vetere (Caserta) della classe 1ª/*B*;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari titolari;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali della provincia di Isernia e del comune di S. Maria Capua Vetere (Caserta) della classe 1ª/*B*.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere i segretari comunali generali di 1ª e 2ª classe, i segretari provinciali e i vice segretari dei comuni e delle province in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Art. 3.

Per partecipare ai predetti concorsi i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, non oltre il 13 aprile 1984, distinte domande corredate dalla ricevuta di versamento, a mezzo vaglia postale, della tassa di concorso di L. 7.500 a favore dell'amministrazione comunale o provinciale interessata, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Ai sensi della nota marginale dell'art. 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le domande dei candidati segretari comunali e provinciali sono esenti da bollo.

Le domande dei vice segretari vanno invece redatte in competente carta da bollo.

Sono in ogni caso soggetti a bollo tutti i documenti prodotti a corredo della domanda.

Art. 5.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, allegando una distinta dei titoli stessi in duplice copia.

I candidati vice segretari comunali o provinciali devono produrre inoltre:

1) un certificato rilasciato dal Sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, nonché un giudizio sintetico sulla qualità del servizio prestato nell'ultimo quinquennio;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta;

3) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di uno dei diplomi di laurea indicati dall'art. 1, quarto comma, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e di qualunque altro diploma di laurea dichiarato per legge equipollente.

La firma in calce alla domanda dei candidati vice segretari deve essere autenticata da notaio, segretario comunale o altro pubblico ufficiale fra quelli indicati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 6.

I candidati che abbiano partecipato ai concorsi per la nomina a segretario generale della classe 1ª/*A* e 1ª/*B*, a segretario generale di 2ª classe, nonché ai concorsi per trasferimento a sedi della classe 2ª indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo all'istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altra amministrazione che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 24 febbraio 1984

p. *Il Ministro*: Ciaffi

(1065)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quindici posti di collocatore, da destinare in Toscana.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario n. 2 dell'8 febbraio 1984 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 12 del dicembre 1983 è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1983, registro n. 22, foglio n. 135, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quindici posti di collocatore in prova, da destinare in Toscana, indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1981.

(849)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per esami, a tredici posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva, da destinare in Sardegna.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 9 settembre 1982, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, da destinare in Sardegna;

Visto il proprio decreto in data 14 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1983, di aumento da quattro a tredici posti;

Visto il proprio decreto in data 23 aprile 1983, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240, concernente l'istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, art. 20 e il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 13, quale modificato dall'art. 8 del regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1076;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 9;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e dagli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per esami, a tredici posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, da destinare in Sardegna, di cui ai decreti presidenziali 1° luglio 1982 e 14 maggio 1983:

1. Bartolomei Edda	punti	24,30
2. Piras Alessandro	»	24,20
3. Pili Carlo	»	23,65
4. Cannas Simona Elena	»	22,85
5. Moi Sandro	»	22,75
6. Piano Maria Carmela	»	22,60
7. Tuveri Pilia Rosalba Rita	»	22,55
8. Cappai Bianca (figlia di invalido per causa di servizio)	»	22,50
9. Onnis Giovanna	»	22,50
10. Soriga Ignazio	»	22,35
11. Pilleri Bruno	»	22,15
12. Medici Giovanna	»	22,05
13. Manca Maria Gabriella (figlia di invalido per causa di servizio)	»	21,80
14. Scardigli Daniela	»	21,80
15. Dore Rita (ha prestato lodevole servizio nell'amministrazione dello Stato e nata il 19 giugno 1957)	»	21,70
16. Trincas Piergiorgio (ha prestato lodevole servizio nell'amministrazione dello Stato e nato il 14 agosto 1958)	»	21,70
17. Mura Paola (nata il 21 marzo 1955)	»	21,65
18. Saba Maria Elena (nata il 27 marzo 1957)	»	21,65
19. Mullano Giuseppe (orfano di caduto per servizio)	»	21,60
20. Cavolina Giuseppe (coniugato)	»	21,60
21. Gaias Simonetta	»	21,60
22. Anedda Pilleri Anna	»	21,55
23. Piras Gabriella	»	21,30
24. Onnis Angela	»	21,25
25. Demontis Paola	»	21,10
26. Schirru Adriana	»	21,00
27. Laconi Bortolato Ivana (figlia di invalido per causa di servizio e coniugata con un figlio)	»	20,95
28. Abis Josto (invalido civile)	»	20,95
29. Manca Maria Luisa	»	20,95
30. Moroni Aldo (figlio di invalido di guerra)	»	20,90
31. Putzu Rosanna (coniugata con due figli, invalida civile e ha prestato lodevole servizio nell'amministrazione dello Stato)	»	20,90
32. Argiolas Rita	»	20,70
33. Murru Serenella	»	20,50
34. Solinas Elena	»	20,40
35. Petta Milvia	»	20,20
36. Foddi Giorgio (coniugato e invalido civile)	»	20,15
37. Piu Paola (nata il 6 ottobre 1961)	»	20,15
38. Aresu Luisella (nata il 10 dicembre 1962)	»	20,15
39. Boi Roberta	»	20,10
40. Puddu Diana (nata il 19 giugno 1960)	»	20,05
41. Aresu Lucia (nata il 17 aprile 1961)	»	20,05
42. Deiana Fortunata	»	20,00
43. Cara Mariella	»	19,65
44. Sanna Adriana	»	19,60
45. Atzeni Franco	»	19,45

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego, i candidati:

1) Bartolomei Edda;
2) Piras Alessandro;
3) Pili Carlo;
4) Cannas Simona Elena;
5) Moi Sandro;
6) Piano Maria Carmela;
7) Tuveri Pilia Rosalba Rita;
8) Cappai Bianca;
9) Onnis Giovanna;
10) Soriga Ignazio;
11) Pilleri Bruno;
12) Medici Giovanna;
13) Mullano Giuseppe (orfano di caduto per servizio).

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1) Manca Maria Gabriella;
2) Scardigli Daniela;
3) Dore Rita;
4) Trincas Piergiorgio;
5) Mura Paola;
6) Saba Maria Elena;
7) Cavolina Giuseppe;
8) Gaias Simonetta;
9) Anedda Pilleri Anna;
10) Piras Gabriella;
11) Onnis Angela;
12) Demontis Paola;
13) Schirru Adriana;
14) Laconi Bortolato Ivana;
15) Abis Josto;
16) Manca Maria Luisa;
17) Moroni Aldo;
18) Putzu Rosanna;
19) Argiolas Rita;
20) Murru Serenella;
21) Solinas Elena;
22) Petta Milvia;
23) Foddi Giorgio;
24) Piu Paola;
25) Aresu Luisella;
26) Boi Roberta;
27) Puddu Diana;
28) Aresu Lucia;
29) Deiana Fortunata;
30) Cara Mariella;
31) Sanna Adriana;
32) Atzeni Franco.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1984

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1984
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 141

(984)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 55 del 24 febbraio 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di La Spezia: Sessione di esami per l'iscrizione nel ruolo interprovinciale dei mediatori marittimi.

Consiglio degli orfanotrofi e del pio albergo Trivulzio - Milano: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di laboratorio.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227